

## Delibera n° 1562

Estratto del processo verbale della seduta del  
**6 ottobre 2023**

**oggetto:**

LR 5/2020, ART 12. PROGRAMMA ANTICRISI CONFLITTO RUSSO-UCRAINO. AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI CRITERI E MODALITA' PER LA CONVERSIONE IN SOVVENZIONE DEI FINANZIAMENTI.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	assente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la Comunicazione 2022/c/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo, di seguito Comunicazione, che consente agli Stati membri, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;

**Visto** l'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) così come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 7 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato a seguito della crisi ucraina) ai sensi del quale, a seguito della congiuntura geopolitica internazionale originatasi dall'invasione dell'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, la Regione ha attivato un programma di interventi straordinari denominato "Anticrisi conflitto russo-ucraino" al quale applicare le condizioni della Comunicazione e sue successive modifiche ed integrazioni per sostenere il sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 474 con la quale sono state definite le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino;

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 9 aprile 2022, il regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) intitolato "Concessione di aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";

**Vista** la Decisione C(2022) 2754 final di data 22 aprile 2022 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Considerato che il 20 luglio 2022 la Commissione europea ha adottato una ulteriore Comunicazione (2022/C/5342 final) che modifica il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

**Preso atto** che in data 11 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea l'adeguamento del regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) alla precisata modifica del quadro temporaneo e che sullo stesso adeguamento la Commissione europea, con decisione C(2022)6093 final di data 19 agosto 2022, ha deciso di non sollevare obiezioni dichiarando compatibile il regime di aiuto numero SA.104055 (2022/N) con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2022, n. 1463 con la quale sono state coerentemente adeguate alla predetta Decisione della Commissione europea le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma anticrisi conflitto russo-ucraino;

**Considerato** che il 28 ottobre 2022 la Commissione europea ha adottato una ulteriore Comunicazione (2022/C/7945 final) che modifica il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

**Preso atto** che in data 16 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea l'adeguamento del regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) alla precisata modifica del quadro temporaneo e che sullo stesso adeguamento la Commissione europea, con decisione C(2022) 8704 final di data 25 novembre 2022, ha deciso di non sollevare obiezioni dichiarando compatibile il regime di aiuto numero SA.104888 (2022/N) con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Vista** la delibera della Giunta regionale 13 dicembre 2022, n. 1963 con la quale sono state coerentemente adeguate alla predetta Decisione della Commissione europea le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma anticrisi conflitto russo-ucraino;

**Vista** la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020 il Fondo ha attivato nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione e delle sue successive modificazioni ed integrazioni;

**Atteso** che le tipologie di finanziamento attivate dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi russo-ucraino sono comprese tra le misure di aiuto individuate dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, con proprie deliberazioni 19 maggio 2022, n. 740, 22 luglio 2022, n. 1102, 7 ottobre 2022, n. 1463 e 16 dicembre 2022, n. 1963, con le quali sono stati anche definiti i criteri e le modalità per la concessione dei predetti finanziamenti;

**Considerato** che in ragione delle maggiori criticità all'interno del comparto agricolo in conseguenza della crisi Ucraina, la Giunta regionale, con le predette deliberazioni, ha ritenuto di applicare le condizioni della Comunicazione prioritariamente ai finanziamenti erogabili dal Fondo per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale definendo altresì, da ultimo con delibera della Giunta regionale 25 agosto 2023, n. 1338, le tipologie di finanziamento alle quali applicare la parziale conversione in sovvenzione ed i criteri e le modalità per la conversione medesima;

**Considerato** che i criteri e le modalità per la concessione dei predetti finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale prevedono, così come da ultimo stabilito con delibera della Giunta regionale 1963/2022, che l'importo massimo dei finanziamenti medesimi rispetti i massimali previsti dalla Comunicazione e sue successive modificazioni decurtati dagli importi dei finanziamenti concessi per la medesima finalità nell'ambito del "programma Anticrisi COVID -19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020;

**Ritenuto** opportuno prevedere, limitatamente ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità necessaria alla realizzazione dei progetti di sviluppo delle filiere agroalimentari individuati all'allegato 1 della delibera della Giunta regionale 28 ottobre 2022, n. 1619, paragrafi 2 e 5, tra quelli di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)), che l'importo massimo dei finanziamenti medesimi concessi alle società consorziali costituite nell'ambito dei progetti rispetti i massimali previsti dalla Comunicazione e sue successive modificazioni senza che sia applicata agli stessi massimali la decurtazione degli importi dei finanziamenti concessi nell'ambito del "programma Anticrisi COVID -19 per la medesima finalità della liquidità aziendale;

**Considerato** che i criteri e le modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo per il fabbisogno di liquidità aziendale concessi in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo – ucraino come da ultimo definiti nell'allegato 2, paragrafo 5, della precitata deliberazione 1338/2023, consentono la conversione in sovvenzione dei predetti finanziamenti per il fabbisogno di liquidità necessaria alla realizzazione dei progetti di sviluppo delle filiere agroalimentari di cui all'allegato 1 della delibera della Giunta regionale 28 ottobre 2022, n. 1619, paragrafi 2 e 5;

**Considerato** che i predetti criteri e modalità di cui alla deliberazione 1338/2023 stabiliscono che la conversione in sovvenzione concessa a ciascuna impresa aderente ai progetti debba rispettare le percentuali massime, gli importi massimi e gli altri criteri e modalità stabiliti con la precitata deliberazione 1619/2022 e debba inoltre rispettare il limite dell'importo della sovvenzione complessivamente concessa a ciascun progetto ai sensi della medesima deliberazione 1619/2022;

**Ritenuto** di favorire ulteriormente l'attuazione dei suddetti progetti di sviluppo delle filiere agroalimentari per la realizzazione, da parte delle società consortili costituite nell'ambito degli stessi, di nuovi stabilimenti produttivi destinati ad un utilizzo condiviso con una o più imprese aderenti al progetto che vi trasferiscono la propria sede produttiva;

**Ritenuto** per le predette casistiche di consentire, per un importo massimo di un milione di euro per progetto e limitatamente ai finanziamenti concessi alle società consortili, la conversione in sovvenzione degli stessi finanziamenti in deroga al predetto limite delle sovvenzioni complessivamente concesse nell'ambito di ciascun progetto;

**Ritenuto** inoltre necessario, alla luce delle segnalazioni ricevute e dei sopralluoghi effettuati sul territorio, di ampliare i comuni interessati dai fenomeni avversi con effetti estremi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023 entro i cui territori si applicano i "Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a investimenti per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese di allevamento del settore zootecnico" di cui all'allegato 2, punto 10, della deliberazione 1338/2023;

**Ritenuto** altresì di chiarire le modalità di calcolo della sovvenzione in relazione a eventuali indennizzi assicurativi percepiti o da percepire per i danni subiti alle coperture dei fabbricati richiamate all'allegato 2, punto 10, della deliberazione 1338/2023;

**Su proposta** dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

**La Giunta regionale** all'unanimità

#### **delibera**

1. Di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale, 1 aprile 2020, n.5" che sostituisce integralmente l'allegato 2 della deliberazione giunta 13 dicembre 2022, n. 1963.

2. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5", che sostituisce integralmente l'allegato 2 della deliberazione giunta 25 agosto 2023, n. 1338.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

## **ALLEGATO 1**

### **Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale, 1 aprile 2020, n.5.**

#### **1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di finanziamento**

La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata alla banca convenzionata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 ed è corredata:

- a) dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, attestante tutti gli aiuti eventualmente percepiti con riferimento alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022;
- b) dalla documentazione fiscale attestante il fatturato globale dell'impresa riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso.

L'Amministratore del Fondo e la banca mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda.

Esperita la valutazione di merito creditizio, la banca trasmette all'amministratore del Fondo la domanda con la documentazione ad essa allegata.

A seguito del ricevimento della documentazione di cui sopra e a conclusione positiva dell'istruttoria, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti e trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione.

Nel caso dei finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale, la natura meramente finanziaria dell'istruttoria è tale che la comunicazione bancaria di avvenuta quantificazione e concessione dei finanziamenti è da ritenersi idonea a determinare, in termini esaustivi ed equivalenti alla relazione istruttoria relativa alle altre tipologie di finanziamento, gli elementi necessari al trasferimento alla banca della provvista destinata all'erogazione dei finanziamenti medesimi. Conseguentemente, per gli stessi finanziamenti, l'Amministratore del Fondo trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione ricevute dalla stessa banca la domanda di finanziamento con la documentazione ad essa allegata e la comunicazione bancaria di deliberazione o valutazione favorevole alla concessione dei finanziamenti.

I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione e sono estinti secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982.

#### **2. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.**

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale a soccorso dell'aumento delle spese di gestione e dei costi produttivi nell'attuale congiuntura economica e finanziaria originatasi dalla crisi russa ucraina.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttive situate nel territorio regionale, attive nell'allevamento del settore zootecnico da latte (stalle) o del settore cunicolo.

Le imprese presentano alla banca, unitamente alla domanda di finanziamento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il fabbisogno di liquidità dell'impresa relativo all'attività di allevamento del settore zootecnico da latte o del settore cunicolo per i successivi 12 mesi.

L'importo massimo dei finanziamenti, pari al fabbisogno di liquidità attestato dalle imprese, non può superare i 35.000,00 euro.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima decennale. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

Non è consentita l'estinzione del finanziamento prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua erogazione.

**3. Criteri e modalità riferibili ai Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.**

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale e di seguito denominate stalle, a prescindere dal relativo conduttore.

Le filiere si intendono realizzate nel caso in cui le imprese beneficiarie, di seguito denominate "imprese madri", trasformino e commercializzino latte acquistato, per oltre il 75% del totale su base annua, dalle stalle o da imprese socie che l'abbiano acquistato dalle stalle.

I progetti sono realizzati dalle imprese madri per mantenere l'approvvigionamento del latte da stalle per le quali situazioni di difficoltà finanziaria e gestionale pregiudicano la continuità produttiva.

I progetti prevedono il conferimento temporaneo dell'attività della stalla all'impresa madre e gli interventi necessari per il ripristino della sua efficienza produttiva. Il periodo di conferimento, comunque non inferiore a 12 mesi, è commisurato alla tempistica prevista per il ripristino dell'efficienza produttiva della stalla.

È beneficiaria del finanziamento l'impresa madre.

Le domande di finanziamento sono inoltrate all' Amministratore con allegata la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa madre;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste per l'impresa madre e per la stalla;
- c) piano di esecuzione del conferimento;
- d) il preventivo di spesa del progetto.

I finanziamenti sono concessi a fronte di spese preventivate relativamente alle seguenti tipologie:

- a) il capitale circolante attinente alle spese di funzionamento della stalla nei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione;
- b) l'eventuale ricovero temporaneo della mandria;
- c) il godimento reale, a qualsiasi titolo, di impianti, macchinari ed attrezzature per l'utilizzo nella stalla.
- d) l'acquisto di nuovo bestiame da allevare nella stalla.

Sono ritenute ammissibili le spese di cui alla lettera a), b) e c) che l'impresa madre attesta con idonea

documentazione di aver sostenuto, prima del conferimento della stalla, a partire dalla data del 22 aprile 2022 di approvazione del Regime di aiuto SA.102522 (2022/N) per l'applicazione delle condizioni della Comunicazione 2022/c/131 i/01 della Commissione europea.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione dei finanziamenti e ricevute le comunicazioni bancarie di avvenuta deliberazione di erogazione dei finanziamenti medesimi, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari al fabbisogno di liquidità preventivato dalle imprese e non può superare i 35.000,00 euro.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima decennale. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

#### **4. Criteri e modalità riferibili ai Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.**

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per la realizzazione di investimenti che risultano agevolabili nella forma di contribuzione ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), articolo 3, commi da 63 a 83 per progetti finalizzati a promuovere la razionale utilizzazione dei territori montani allo scopo di contrastare la polverizzazione fondiaria e di sviluppare le attività economiche in ambito agricolo e forestale, favorendo così la residenzialità dei giovani e cercando di evitare l'abbandono ed il conseguente dissesto idrogeologico delle aree montane.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari a:

- a) euro 31.250,00 per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli;
- b) euro 250.000,00 per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o le stesse attività unitamente all'attività di produzione di prodotti agricoli.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

Per la concessione dei finanziamenti trovano applicazione i criteri applicabili per la concessione dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti, di seguito contributi.

La domanda per la concessione dei finanziamenti, oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 1 è presentata all'Amministratore del Fondo corredata dalla documentazione prevista per la concessione dei contributi. L'amministratore del Fondo mette a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda.

Nel caso di investimenti per i quali sono già stati richiesti contributi o finanziamenti, ai fini dell'istruttoria di competenza dell'Amministratore del Fondo, sono validi, oltre alle domande, gli atti istruttori già compiuti, mentre per l'istruttoria di competenza bancaria l'impresa richiedente presenta apposita domanda alla banca convenzionata redatta su modello messo anch'esso a disposizione dall'Amministratore del Fondo.

La domanda per la concessione dei finanziamenti non può essere presentata per investimenti per i quali sono già stati concessi contributi.

Ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento e a conclusione positiva dell'istruttoria, l'amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima di 15 anni, compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli investimenti.

Le erogazioni possono essere somministrate in una o più soluzioni, di cui la prima non inferiore al cinquanta e non superiore all'ottanta per cento, all'atto della concessione del finanziamento da parte dell'Amministratore del Fondo. La seconda erogazione è somministrata a saldo, ad avvenuta ed accertata esecuzione degli investimenti da parte dell'Amministratore del Fondo che a tal fine provvede ad emettere apposito verbale di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e a trasmetterlo alla Banca.

**5. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale.**

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale a soccorso di situazioni di necessità di liquidità, di difficoltà finanziaria e di accesso al credito relative all'attività dell'impresa.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che svolgono in regione una delle seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli;
- b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- d) gestione forestale;
- e) pesca e acquacoltura.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima di 15 anni. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari al fabbisogno di liquidità preventivato dalle imprese e non può superare i massimali previsti dalla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 e sue successive modificazioni decurtati dagli importi dei finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione e della liquidità aziendale concessi ed erogati a ciascuna impresa nell'ambito del "Programma Anticrisi COVID-19" di cui articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19), con esclusione di quelli relativi agli investimenti di cui all'allegato 1, paragrafi 2 e 5 della delibera della Giunta regionale 1619/2022 concessi ai consorzi e alle società consortili.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

**ALLEGATO 2**

**Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5**

**1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di conversioni**

La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino sotto forma di finanziamento, di seguito sovvenzione, si realizza con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 474.

Le richieste di sovvenzione sono inoltrate all'Amministratore del Fondo unitamente alle relative domande di finanziamento.

L'amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti in sovvenzione contestualmente alla loro concessione.

**2. Criteri e modalità applicabili alla conversione in sovvenzione dei finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.**

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
25%	8.750,00 euro

**3. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.**

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
50%	17.500,00 euro

**4. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.**

La misura della sovvenzione è pari a quella dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

<b>PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE</b>	<b>IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI)</b>	<b>IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (TRASF/COMM PRODOTTI AGRICOLI)</b>
80%	25.000,00 euro	200.000,00 euro

La percentuale massima della sovvenzione è elevata al 100% nel caso di acquisto di terreni agricoli e forestali.

La concessione della sovvenzione realizzata ai sensi del punto 1 è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

**5. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti di cui all'allegato 1 della delibera della Giunta regionale 1619/2022, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione dei progetti di investimento di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 1619 del 28 ottobre 2022, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7.

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle percentuali massime, degli importi massimi e degli altri criteri e modalità stabiliti con la deliberazione 1619/2022 e nel rispetto dell'importo massimo della sovvenzione complessivamente concesso per ciascun progetto ai sensi della medesima deliberazione.

Nel caso di finanziamenti erogati alle società consortili costituite nell'ambito dei progetti di investimento di cui all'allegato 1, paragrafi 2 e 5 della delibera della Giunta regionale 1619/2022, la sovvenzione può essere concessa, per un importo massimo di un milione di euro ulteriore all'importo già concesso alle medesime società consortili ed all'importo della sovvenzione già complessivamente concesso a ciascun progetto ai sensi della medesima deliberazione 1619/2022. La sovvenzione riguarda il fabbisogno di liquidità necessaria alla realizzazione, da parte delle società consortili costituite nell'ambito dei progetti, di nuovi stabilimenti produttivi destinati ad un utilizzo condiviso con una o più imprese aderenti al progetto che vi trasferiscono la propria sede produttiva.

**6. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui 3, commi da 73 a 75, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale con la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento per sopperite alle esigenze di liquidità aziendali derivanti dalla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla distruzione di barbatelle immagazzinate nel magazzino delle imprese produttrici per mancata vendita.

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle percentuali massime, degli importi massimi e degli altri criteri e modalità stabiliti con la deliberazione 1619/2022.

**7. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge**

**regionale 1 aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale del vino**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale del vino e a sviluppare il suo processo di internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono in unità produttive economiche situate sul territorio regionale l'attività di produzione e commercializzazione del vino.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	50.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue più extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

**8. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di certificazione e internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale dei prodotti certificati kosher**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale dei prodotti kosher e a sviluppare il suo processo di certificazione e internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono in unità produttive economiche situate sul territorio regionale l'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotto agricoli e alimentari certificati kosher.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
80%	20.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) certificazione iniziale di prodotti agricoli e alimentari kosher;
- b) costi per le misure di controllo relative alle produzioni kosher per i tre anni successivi all'anno di certificazione iniziale;
- c) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue più extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti kosher esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- d) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari kosher

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

#### **9. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese cooperative che svolgono attività casearia**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per l'anticipo delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese cooperative che svolgono in regione l'attività casearia.

La sovvenzione è applicata a soccorso dell'aumento dei costi energetici registrato nei cicli produttivi come conseguenza dell'attuale congiuntura originatasi dalla crisi russo-ucraina. In particolare, la sovvenzione è applicata ai maggiori oneri sostenuti per i costi energetici nel 2022 rispetto alla media dei costi energetici sostenuti nel triennio 2019-2021. La percentuale massima della sovvenzione è applicata sia all'ammontare del finanziamento che ai maggiori costi energetici.

I costi energetici sono documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente.

La misura massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	100.000,00

**10. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a investimenti per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese di allevamento del settore zootecnico**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo delle imprese di allevamento del settore zootecnico ulteriormente compromesso dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023.

Gli investimenti sono finalizzati a ovviare ai danni arrecati alle coperture dei fabbricati agricoli destinati all'allevamento zootecnico dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nella produzione agricola primaria con unità operativa nelle aree coinvolte dai fenomeni avversi con effetti estremi individuate nei comuni di Basiliano, Bertolo, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Lestizza, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, Rivignano Teor, Santa Maria la Longa, Talmassons, Trivignano Udinese, Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Porcia, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento.

Sono ritenute ammissibili a finanziamento le spese interamente sostenute dopo la data del 13 luglio 2023, direttamente conseguenti agli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023 e relative a:

- a) rimozione e smaltimento delle coperture esistenti qualora realizzate in amianto o fibrocemento o vetroresina;
- b) acquisto e posa in opera di nuove coperture in sostituzione di quelle di cui alla lett. a);
- c) spese tecniche nel limite del 5% delle lettere a) e b);
- d) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a:

- a) acquisto di beni usati;
- b) lavori in economia eseguiti dal richiedente;
- c) interventi strutturali sulle coperture.

La spesa minima ammissibile a finanziamento per singola domanda di aiuto è pari a euro 20.000. La spesa massima ammissibile a finanziamento per singola domanda di aiuto è pari a euro 200.000,00. La spesa massima ammissibile è inoltre limitata a:

- euro 65,00/mq per la rimozione, lo smaltimento, l'acquisto e la posa in opera delle nuove coperture in sostituzione di coperture realizzate in amianto;
- euro 55,00/mq per la rimozione, lo smaltimento, l'acquisto e la posa in opera delle nuove coperture in sostituzione di coperture realizzate in fibrocemento o vetroresina.

La sovvenzione è cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi percepiti o da percepire per i danni subiti alle coperture dei fabbricati fino al limite massimo di spesa sostenuta ammissibile a finanziamento.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per la durata di tre anni dalla data di erogazione del finanziamento la destinazione dei beni immobili oggetto della sovvenzione e la sede o unità operativa nel territorio regionale. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	8.000,00	80.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE